



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno *duemilatredecim*, addì 17/10/2013 alle ore 20.50 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *Straordinario* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti		
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	NO
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente punto non viene ulteriormente relazionato in quanto già presentato in un precedente Consiglio e poi esaminato nel merito dalla competente commissione consiliare; quindi, il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 62 del 19/09/2013 presentata dall'Area Vigilanza, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 4.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Presenti e Votanti:	n. 16
Voti Favorevoli	n. 16
Voti Contrari	n. =

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Vigilanza, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

~~~~~

## **Area Vigilanza**

Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 62  
redatta dal Area della Vigilanza

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO

### **Premesso che:**

- Gli articoli 927 e seguenti del Codice Civile attribuiscono al Sindaco una serie di attività relative alla gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio Comunale;
- Il Comune di Avigliana intende disciplinare il funzionamento delle procedure relative al ritrovamento degli oggetti sul territorio comunale in quanto è attualmente sprovvisto di regolamento;

### **Considerato che:**

- È necessario disciplinare l'iter da seguire in merito alla gestione degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale;
- E' indispensabile stabilire le procedure da adottare relativamente all'accettazione, la registrazione, la restituzione, la distruzione e la pubblicità del ritrovamento degli oggetti e dei documenti nel territorio del Comune;
- Visti gli artt. 927-928-929-930 del Codice Civile e l'art. 647 del C.P.;
- Vista la proposta di Regolamento per la gestione e beni rinvenuti nel territorio Comunale – allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **Visti:**

- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

di approvare il "Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale", composto di 12 articoli, allegato sotto la lettera a) della presente delibera e farne parte integrante e sostanziale.

Avigliana, 19 Settembre 2013

Il Direttore Area Vigilanza  
F.to (Carmelo Romeo)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 62**

Ufficio Proponente: **Polizia Municipale**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Municipale)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis c. 1 del D.Lgs., modificato dall'art. 3. c. 1 lett. d) del D. L. 174/2012**

Data **19/09/2013**

Il Responsabile di Settore

Sig. Carmelo ROMEO

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Non soggetta a parere contabile**

Data **10/10/2013**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

# **REGOLAMENTO**

## ***per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale***



### ***Indice***

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i></b>                                          | <b><i>pag. 2</i></b> |
| <b><i>Art. 2 – Ambito d'applicazione</i></b>                                            | <b><i>pag. 2</i></b> |
| <b><i>Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti</i></b>                       | <b><i>pag. 2</i></b> |
| <b><i>Art. 4 – Pubblicità del ritrovamento</i></b>                                      | <b><i>pag. 3</i></b> |
| <b><i>Art. 5 – Restituzione d'ufficio di documenti e beni</i></b>                       | <b><i>pag. 3</i></b> |
| <b><i>Art. 6 – Distruzione degli oggetti rinvenuti</i></b>                              | <b><i>pag. 4</i></b> |
| <b><i>Art. 7 – Procedure di restituzione dei beni al proprietario</i></b>               | <b><i>pag. 4</i></b> |
| <b><i>Art. 8 – Oneri</i></b>                                                            | <b><i>pag. 5</i></b> |
| <b><i>Art. 9 – Premio al ritrovatore</i></b>                                            | <b><i>pag. 5</i></b> |
| <b><i>Art. 10 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore</i></b>               | <b><i>pag. 5</i></b> |
| <b><i>Art. 11 – Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale</i></b> | <b><i>pag. 6</i></b> |
| <b><i>Art. 12 – Disposizioni finali</i></b>                                             | <b><i>pag. 6</i></b> |
| <b><i>Riferimenti Normativi</i></b>                                                     | <b><i>pag. 7</i></b> |

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate. Nell'ambito dell'Area Vigilanza è individuato l'ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Avigliana. Il responsabile dell'ufficio in argomento, cui competono le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti, viene individuato con apposito provvedimento del Direttore d'Area.
3. L'ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

### ***Art. 2 – Ambito d'applicazione***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
  - agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
  - alle cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
  - ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
  - agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
  - ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

### ***Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti***

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando Polizia Locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso, le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.
2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime, chiavi, indumenti usati.
3. Il Comune non risponde di eventuali irregolarità o danni che si siano verificati prima della consegna dei beni al Comune.

4. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
5. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.
7. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.
8. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, può essere cambiata in Euro.

#### ***Art. 4 – Pubblicità del ritrovamento***

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio Informatico del Comune.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio Informatico ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del Comune.

#### ***Art. 5 – Restituzione d'ufficio di documenti e beni***

1. Qualora trattasi di documenti, libretti o simili, si procederà nel seguente modo in relazione alla residenza dell'interessato:
  - a. Per i residenti nel Comune di Avigliana, dovrà essere data comunicazione del ritrovamento;
  - b. Per i residenti in altri Comuni italiani dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati al Sindaco del Comune di residenza;
  - c. Per i cittadini stranieri dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati ai relativi Consolati o Ambasciate o alla Questura del luogo di rilascio.
2. Nella comunicazione di cui al precedente punto 1. dovranno essere segnalati eventuali beni ritrovati (ad esempio borse), rimasti in deposito presso il Comune.
3. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di Conto Corrente, una tessera Bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'ufficio provvederà ad inviarli agli istituti finanziari emittenti. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di

identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

4. Le targhe dei veicoli rinvenute e depositate presso il Comune dovranno essere inviate all'Ente competente.
5. La trasmissione dei documenti indicati nel presente articolo, dovrà avvenire a cura del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ritrovamento.

#### ***Art. 6 – Distruzione degli oggetti rinvenuti***

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativi, nonché gli oggetti usati e privi di valore commerciale, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nel termine di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.
2. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione o alla consegna alle locali Associazioni di Volontariato, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

#### ***Art. 7 – Procedure di restituzione dei beni al proprietario***

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.
3. Esperite le procedure di accertamento, l'ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
4. In caso di decesso del proprietario l'ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
6. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti all'ufficio e al magazzino, né prendere visione di chiavi, foto, agende o altro senza l'autorizzazione degli addetti all'ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti ritrovati.

#### ***Art. 8 – Oneri***

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, devono pagare ai sensi dell'art. 929 del codice civile, ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale e sono aggiornate con cadenza periodica.
3. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'ufficio a perizia, dovrà essere conteggiata, se dovuta, una somma pari alle spese sostenute per il perito estimatore.

#### ***Art. 9 – Premio al ritrovatore***

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi, ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'ufficio il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, l'ufficio ne darà comunicazione al ritrovatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di restituzione.
4. Il proprietario potrà rilasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente ufficio della Polizia Locale.
5. L'ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.
6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

#### ***Art. 10 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore***

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 4 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.
2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.
3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 8.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
5. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

#### ***Art. 11 – Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale***

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorquando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.
2. Gli oggetti così divenuti di proprietà del Comune, previa stima, saranno inventariati ed acquisiti al Patrimonio del Comune e potranno:
  - essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati;
  - essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale;
  - essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.
3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni tre anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.
4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

#### ***Art. 12 – Disposizioni finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento di applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, nelle materie oggetto del presente Regolamento, s'intende automaticamente recepita.

## Riferimenti Normativi

### *Legislazione Nazionale*

#### **– Art. 927 C.C. – cose ritrovate**

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo dove l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### **– Art. 928 C.C. – pubblicazione del ritrovamento**

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

#### **– Art. 929 C.C. – acquisto di proprietà della cosa ritrovata**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

#### **– Art. 930 C.C. – premio dovuto al ritrovatore**

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5.16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

#### **– Art. 6470 C.P. – appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito**

E' punito a querela della persona offesa, con reclusione fino a un anno, e con multa da € 30.00 a € 309.00, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropriava, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. SIGOT Livio

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

### **ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

☒ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

☐ **viene**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

Avigliana, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio